



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
'ADDA MARTESANA'

SETTORE SERVIZI SOCIALI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE**

Approvato con Delibera di Consiglio Unione n..... del

Premessa

Con il presente regolamento l'Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana (di seguito Unione) intende disciplinare la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, nell'esercizio delle proprie autonomie – nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana - ed in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia con la predeterminazione dei criteri e delle modalità.

Le norme del regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nella legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario". Tali norme prevedono l'intervento degli Enti preposti al fine di prevenire, eliminare o ridurre – tra le altre – le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Ai fini dell'erogazione dei contributi disciplinati nel presente Regolamento si tiene conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), determinato in base al D.P.C.M. del 5 Dicembre 2013 n. 159 e s.m.i., nel quale è previsto che l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sia subordinato alla comunicazione del valore ISEE da parte dei richiedenti.

La concessione dei contributi socio-economici è soggetta, oltre che ai limiti e alle condizioni previste in questo Regolamento, anche ai vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio annuale dell'Ente definite annualmente nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 1 Oggetto e definizioni

Oggetto del presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90, è la predeterminazione dei criteri e delle modalità cui i Comuni dell'Unione debbono attenersi per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche.

ART. 2 – Tipologia degli interventi

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, sono previste le seguenti forme di assistenza economica:

- a) il "contributo di minimo vitale", teso a garantire al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene della persona e conduzione della casa), mediante la ripetuta erogazione di somme di denaro, qualora il reddito familiare fosse al di sotto della soglia di minimo vitale così come definita al successivo art. 5;
- b) il "contributo una tantum", volto al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, mediante l'erogazione una tantum di somme di danaro;
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio erogato del Comune.
- d) i "contributi per l'emergenza abitativa", diretti a far fronte alle situazioni di perdita dell'alloggio per sfratto o altro grave evento.

I contributi economici previsti dal presente Regolamento possono essere liquidati in denaro, oppure attraverso la consegna di buoni spesa, voucher o titoli sociali, o in forma mista.

Art. 3 Destinatari

I destinatari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni del sistema integrato della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all'art. 2 della l. n. 328/2000 e all'art. 6 della l. r. 3/2008, residenti nel territorio dell'Unione.

Gli interventi possono estendersi, in via eccezionale, alle persone occasionalmente presenti sul territorio comunale che si trovino in situazione di disagio tali da richiedere prestazioni urgenti e non differibili con eventuale azione di rivalsa anche nei confronti dell'ente locale di residenza.

Art. 4 Servizio Sociale Professionale e Piano Assistenziale Individualizzato

La proposta di erogazione di contributo o vantaggio economico non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte esposte nel P.A.I., ossia il progetto condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento.

L'Assistente Sociale - nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico - è responsabile della stesura del PAI nel quale previa analisi della condizione economica, sono contenuti: il progetto di intervento, la proposta eventuale di un contributo o vantaggio economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente.

Il P.A.I. è sottoposto all'accettazione del richiedente il contributo o vantaggio economico e sottoscritto dallo stesso e, ove occorra, con l'assistenza dei soggetti che si occupano dei suoi interessi (familiari, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile, ecc)

Art. 5 – Requisiti e condizioni di ammissibilità

Limiti di reddito

ISEE uguale o inferiore a €. 5.500,00 per l'accesso all'istituto del "contributo al minimo vitale", di cui all'art. 2a

ISEE uguale o inferiore a €. 8.500,00 per l'accesso all'istituto del "contributo economico una tantum", "attribuzione dei vantaggi economici" e "contributi per l'emergenza abitativa" di cui all'art. 2b, 2c e 2d.

Tali importi saranno annualmente rivalutati mediante atto di Giunta Unione in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Stato di bisogno

Sono ammessi agli istituti del "minimo vitale", "contributo economico una tantum" e "attribuzione vantaggi economici" coloro che oltre alla situazione reddituale di cui al precedente comma presentino un particolare stato di bisogno determinato da una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito familiare;
- b) presenza nel nucleo familiare di persone incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
- c) esistenza di circostanze particolari che comportino oneri straordinari a carico del nucleo familiare;
- d) esistenza di circostanze particolari che comportino situazioni a rischio di emarginazione per il nucleo familiare.

Sono ammessi ai "contributi per l'emergenza abitativa" coloro che oltre alla condizione reddituale riportata al primo comma si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) impossibilità accertata per i soggetti interessati di far fronte con mezzi economici o materiali propri alla situazione di emergenza contingente;
- b) ragioni di urgenza che rendano opportuno, pur in presenza di possibilità economiche proprie, un intervento di supporto del Comune per far fronte all'immediata situazione di bisogno abitativo;
- c) mancanza di familiari sul territorio i quali disponendo di spazi abitativi propri siano tenuti a prestare soccorso in caso di bisogno.

Art. 6- Condizioni di esclusione

Lo stato di bisogno di cui all'articolo precedente non è in ogni caso dichiarabile in presenza delle seguenti condizioni:

- a) reddito superiore ai parametri minimi fissati al precedente art. 5, salvo le circostanze particolari di cui all'ultimo comma del successivo art. 7;
- b) proprietà sia di patrimonio mobiliare sotto forma di azioni, titoli di stato, obbligazioni, quote di fondi comuni o depositi bancari (per un importo superiore a € 5.000,00 al momento della domanda) che di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- c) esistenza di parenti tenuti agli alimenti che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale;
- d) reddito non accertabile o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva di certificazione non corrispondente a verità.

Art. 7 – Criteri di valutazione

L'erogazione dei benefici del presente regolamento è disposta secondo i seguenti criteri:

- a) Valutazione della situazione economica - La situazione economica viene valutata mediante acquisizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e conseguente calcolo del valore ISEE ordinario (o standard) del richiedente, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate (DPCM 05/03/2013 n. 159 e s.m.i.); Un valore ISEE inferiore al limite previsto come requisito minimo di accesso non dà diritto automaticamente alla prestazione, ma è condizione essenziale perché sia iniziato l'accertamento dello stato di bisogno.
- b) Valutazione della situazione sociale - Unitamente alla valutazione di natura economica di cui al precedente punto, verrà effettuata una valutazione di carattere sociale, finalizzata ad individuare gli strumenti più opportuni al superamento della specifica situazione di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare. L'Assistente Sociale può proporre all'utente la sottoscrizione di un progetto di intervento sociale con obiettivi e azioni non solo di natura economica.

In casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale non contemplati dai precedenti criteri, si potrà dare luogo all'erogazione di contributi, previa relazione dell'Assistente Sociale validata dal Responsabile del Servizio, anche al di fuori dei limiti di accesso di cui all'art. 5 e di importo di cui al successivo art. 8.

Art. 8 – Entità dei contributi

L'entità dei contributi sarà calcolata in base alla specifica valutazione del bisogno e alla condizione reddituale del richiedente rispettando i limiti massimi sotto riportati:

- Contributo una tantum €. 1.000,00 da erogare in unica soluzione e finalizzato a supportare spese a carattere straordinario;
- Contributo minimo vitale €. 300/mese per un massimo di 12 mensilità annue.
- Contributo per l'emergenza abitativa massimo €. 3.000,00/anno
- Attribuzione dei vantaggi economici (ad es. mensa scolastica, asilo nido, ed ogni altro servizio erogato dall'Ente) potrà essere stabilita la fruizione gratuita o agevolata al servizio.

Art. 9 Modalità di presentazione della domanda

Gli interventi previsti dal presente Regolamento devono essere richiesti da un membro componente il nucleo anagrafico per il quale la domanda viene presentata.

In caso di comprovata incapacità del soggetto beneficiario, vengono accettate anche le domande presentate dalla figura giuridica eletta a tutela dell'interessato (amministratore di sostegno, tutore, curatore, etc.).

Le domande possono essere presentate in qualunque periodo dell'anno.

L'istanza, compilata su apposito modello reperibile presso i Servizi Sociali dei Comuni dell'Unione e sui siti-web istituzionali, è da presentare presso l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

Alla richiesta deve necessariamente essere allegata l'attestazione ISEE in corso di validità, se non già in possesso dell'Ente, il Codice Fiscale del richiedente e la documentazione ritenuta utile ad attestare lo stato di bisogno del/i beneficiario/i.

L'istanza deve essere presentata a seguito di colloquio con l'assistente sociale, in caso di istanza formalizzata senza alcun precedente colloquio, l'interessato o avente titolo verrà convocato dall'Assistente sociale per la valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente.

Art. 10 – Procedimento amministrativo e ricorsi

Le istanze di contributo verranno di norma esaminate secondo l'ordine di protocollo, in base alla completezza e congruità dei dati e della documentazione fornita, fermi restando gli eventuali termini di urgenza valutati dall'Assistente Sociale.

I contributi economici sono erogati mediante determinazione dirigenziale, ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Il provvedimento di erogazione o motivato diniego del contributo dovrà essere predisposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Tale termine verrà interrotto nel caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti sull'istanza e riprenderà a soddisfacimento delle richieste dell'ufficio.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso all'organo giurisdizionale competente.

Art. 11 - Controlli

L'unione, già a partire dalla fase istruttoria per l'erogazione dei contributi economici, opererà tutte le necessarie verifiche sulla situazione sociale, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, mediante l'accesso alle banche dati disponibili, o mediante acquisizione diretta di informazioni e/o documenti presso altri uffici o altri soggetti pubblici.

Il richiedente dovrà essere informato delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, al fine di conseguire i benefici economici previsti dal presente regolamento.

Art. 12 - Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano tutte le norme vigenti in materia.